

Roma, 28 settembre 2015

MINISTERO DELLA SALUTE
UFFICIO VIII
DIRETTORE DOTT. PIETRO SANTO NOE'

allerta.nazionale@sanita.it

Oggetto: Bozza studio di fattibilità procedure per il richiamo, da parte degli OSA, di prodotti non conformi.

Egregio dott. Noè,

come da accordi intercorsi durante la presentazione del documento di cui in oggetto, alla riunione del 24 c.m., vorremmo sottoporre alla sua attenzione alcune considerazioni, di cui spero terrà conto.

Concordiamo nell'aver voluto fornire tale procedura proprio per la delicatezza della materia e le problematiche che possono derivare da una attivazione non adeguata da parte dell'OSA. Inoltre, l'occasione può servire anche per fornire uno strumento utile in fase decisionale, non solo per le PMI, ma anche per gli organi di controllo, uniformando a livello nazionale il modus operandi. Inoltre, il documento potrà essere utile anche per riorganizzare l'attuale situazione nazionale, per la quale spesso la diffusione delle notizie di richiamo è lasciata alla volontà delle autorità locali ovvero all'operatività di alcune testate giornalistiche, che attingendo spesso da fonti non ufficiali, potrebbero non riportare correttamente le informazioni ed il contenuto dei comunicati.

Tuttavia, chiediamo di riconsiderare l'elenco delle indicazioni utili che il richiamo deve riportare, attualmente vanno oltre quanto richiesto dalla normativa e ormai non presenti, o presenti in modo facoltativo, in etichetta. Ad esempio, "il nome del produttore e la sede dello stabilimento", queste indicazioni, non sono più obbligatorie da riportare in etichetta e pertanto superflua la loro comunicazione, ulteriori indicazioni potrebbero creare solo confusione nel consumatore medio.

Proprio seguendo il principio di chiarezza, posto alla base della pubblicazione di tale documento, potrebbe essere utile implementare, per gli adempimenti ad esso connessi, la definizione di rischio di tossicità acuta.

Chiediamo anche di spiegare concretamente la procedura da seguire in caso di accertamento di "rischio sconosciuto", o eventualmente chiarire la definizione dello stesso, poiché potrebbero derivare contrasti interpretativi da parte degli operatori e delle autorità soprattutto in assenza di risultanze oggettive.

Inoltre, essendo il documento di orientamento all'attività, non potendo definire vincoli giuridici se non in forza di una norma nazionale, chiediamo, per evitare errate interpretazioni, di riportare che le modalità operative sono consigliate, in quanto sarà sempre l'OSA ad attivare la comunicazione opportuna, in riferimento al mercato di riferimento in cui opera. E' inutile ricordare che l'azienda in caso di rischio accertato, potrebbe essere oggetto non solo di richiesta risarcitoria, ma anche, nei casi più gravi, di procedimento penale per lesioni personali ovvero, in casi gravissimi, di omicidio colposo, piuttosto che altri reati di cui al c.p..

Pertanto definire procedure, quali ad esempio la pubblicazione obbligatoria sul proprio sito o social network potrebbe ad oggi non essere la corretta soluzione, ci riferiamo ad esempio agli alimenti prodotti da piccolissime realtà locali, le quali potrebbero non avere un sito internet: pasticcerie, panetterie e piccole aziende agricole, ad esempio gli agriturismi, le malghe. Infatti, la procedura di richiamo dovrà essere posta in essere da ogni OSA a prescindere dal prodotto posto in vendita, sia esso preconfezionato, sfuso, preimballato sul luogo di vendita. Poiché se così non fosse, creeremo una diversa tutela, maggiore per prodotti confezionati e minore per quelli sfusi.

Infine, sempre, in caso di rischio presunto, di cui però non si può conoscere il grado di tossicità a priori, precauzionalmente è prevista la comunicazione tramite mezzo stampa, radio e TV, che dal documento dovrebbero essere tutti attivati, mancando in tale caso un bilanciamento degli interessi da tutelare. Inoltre, potrebbe non essere così efficiente, in quanto bisogna comunque considerare i tempi tecnici di pubblicazione a stampa o di passaggio alla radio,

ovvero di inserimento nel palinsesto televisivo. Fattori questi che devono essere considerati quando si definiscono procedure obbligatorie, come in questo caso, ma la cui messa in opera implica l'operatività di un soggetto che risponde a logiche commerciali e non di efficienza sanitaria.

Ringraziandola fin d'ora dell'attenzione che vorrà assicurare alla nostra istanza,

Le porgo i miei più cordiali Saluti

Area legale e Relazioni Industriali
UnionAlimentari-Confapi
Mauro Scorsone